

MODIFICA DELL'ART. 1284 DEL CODICE CIVILE,
SULLA DETERMINAZIONE DEL SAGGIO D'INTERESSE(*)
(disegno di legge N. 2812)

Il nostro codice civile prevede che ci si possa obbligare a prestazioni pecuniarie non solo di somme in moneta nazionale, ma anche in moneta straniera o, per meglio dire, non avente corso legale. Ciò è codificato dall'art. 1278 del c.c. (sempre che il debitore preferisca non avvalersi della facoltà di prestare l'equivalente in moneta nazionale) e dall'art. 1279 del c.c.

La recente caduta dei divieti valutari è destinata a moltiplicare la ricorrenza di fatto delle ipotesi sopra considerate.

Non è dubitabile che, anche per le obbligazioni che hanno per oggetto moneta straniera, si debbano corrispondere gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 del c.c. e quelli moratori di cui all'art. 1224, 1° comma del c.c.

Il tasso legale di interesse è disciplinato dall'art. 1284 del c.c. ed è attualmente fissato nella misura del 10% dopo il recente aumento disposto dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

La nostra legge non dice se il tasso legale di interesse riguardi solo le obbligazioni che hanno per oggetto la moneta nazionale o anche quelle che hanno per oggetto, invece, moneta straniera.

Non esiste, per queste ultime, alcuna previsione specifica di un tasso di interesse diverso da quello per la moneta nazionale. La ragione induce tuttavia a ritenere che il tasso legale riguardi esclusivamente le obbligazioni che abbiano per oggetto moneta nazionale.

Il tasso legale del 10% generalizzato mal si adatta alle obbligazioni pecuniarie in moneta straniera, per le quali può peccare per eccesso (come è il caso delle cosiddette monete forti) o per difetto (come è il caso di quelle deboli).

(*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 15.5.1991 e venne assegnato alla Commissione Giustizia il 28.5.1991. È stato ripresentato nella XI Legislatura al Senato con il disegno di legge N. 50 e alla Camera dei Deputati con il n. 1235.

Appare perciò quanto mai opportuno (per evitare equivoci) precisare che l'art. 1284, primo comma, del c.c., si riferisce solo alle obbligazioni che hanno per oggetto moneta a corso legale, mentre per quelle che non hanno corso legale occorre riferirsi allo specifico tasso ufficiale di sconto, che è proprio del paese di ciascuna di esse.

Si tratta, per altro, di una proposta che, per queste ultime, non esclude la applicabilità del 2° comma dell'art. 1224 del c.c. L'eventuale maggior danno da mora sarà qui individuato nello scarto tra lo specifico tasso ufficiale di sconto e quello corrente sul mercato, della moneta a cui si ha riguardo. A proposito di tale metodo, appare significativo che l'art. 83 della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1964, di cui alla legge 21 giugno 1971, n. 816, faccia riferimento ad un punto al di sopra del tasso ufficiale di sconto della moneta straniera.

Art. 1.

1. L'art. 1284 del c.c. come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 1284. - *Saggio degli interessi.* - Il saggio degli interessi legali delle obbligazioni aventi per oggetto moneta a corso legale è del 10% in ragione d'anno. *Quello relativo alle obbligazioni che hanno per oggetto monete non aventi corso legale è uguale al loro individuale tasso ufficiale di sconto.*

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale».